



COMUNE DI FONDI

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO
PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE IMU E TARI
DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1091 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 09/05/2024

[Indice](#)

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	2
Articolo 2 – Attività di controllo dell’Ufficio Tributi	2
Articolo 3 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante	3
Articolo 4 – Destinazione del Fondo	4
Articolo 5 – Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro.....	4
Articolo 6 – Erogazione dell’incentivo.....	4
Articolo 7 – Entrata in vigore.....	5

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018 ed ha per oggetto la ripartizione dell’incentivo previsto dalla stessa norma relativamente al potenziamento delle risorse strumentali dell’Ufficio Tributi ed al trattamento accessorio al personale dipendente impegnato nell’attività di accertamento dell’evasione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e della TARI.
2. Nell’attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l’Ente persegue l’obiettivo di potenziare le attività di recupero dell’evasione tributaria, al fine di permettere l’incremento della loro efficacia ed efficienza.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’Ente promuove l’attivazione della procedura dell’accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall’ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.
4. Il Regolamento disciplina le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell’evasione, assegnati al settore che si occupa di entrate tributarie.

Articolo 2 – Attività di controllo dell’Ufficio Tributi

1. L’attività di controllo dell’Ufficio Tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti nelle competenze del Responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
2. L’attività di controllo, svolta dall’Ufficio Tributi e volta ad individuare l’evasione tributaria, è realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione di accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
3. Per recupero evasione deve intendersi l’attività svolta dall’Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni per la presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell’ambito del territorio comunale.
4. L’attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell’Ufficio e nella successiva emissione di avvisi di accertamento d’ufficio e in rettifica e nell’emissione di ruoli coattivi.
5. Il personale destinatario degli incentivi è quello dipendente del Comune assegnato all’Ufficio che si occupa di tributi o che, pur non assegnato a detto servizio, svolge comunque le funzioni descritte nel presente articolo.

Articolo 3 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito fondo incentivante.
2. Il fondo incentivante si alimenta annualmente con le riscossioni del maggior gettito derivante dall'attività di accertamento dell'evasione IMU e TARI effettivamente accertato ed incassato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.
3. Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale massima del 5% rispetto all'importo iscritto a bilancio a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.

4. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo avviene con riferimento alle riscossioni di cui ai commi precedenti certificate nel bilancio consuntivo approvato.

Articolo 4 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del fondo, fra quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione ed eventuale quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore stesso, è stabilita nella misura del 95% (fondo trattamento accessorio) e 5% (fondo per le risorse strumentali), salvo diversa percentuale individuata dalla Giunta comunale.

Articolo 5 – Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

1. Successivamente all'approvazione del PEG e del PIAO/piano della performance dell'esercizio, il Dirigente del Servizio Tributi, provvede ad approvare uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro.

2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.

3. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro si procede ad individuare un coordinatore e a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.

4. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.

5. I collaboratori amministrativi, svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.

6. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del responsabile del Servizio tributi che a tal fine provvede o di sua iniziativa o su indicazione del Coordinatore del gruppo di lavoro. In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

Articolo 6 – Erogazione dell'incentivo

1. Le risorse confluite nel fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del recupero evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento evasione dei tributi erariali.

2. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente, di cui al comma 3, sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e sono erogabili successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione.
5. La quota di ripartizione dell'incentivo è così suddivisa:
 - Dipendenti individuati nel gruppo di lavoro direttamente coinvolti nelle attività 85%;
 - Dirigente Servizio Tributi 15%.
6. L'incentivo è erogato dal Dirigente del Settore Tributi, tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi. In particolare gli incentivi sono attribuiti in questa misura massima:
 - Responsabile dell'Imposta max 20%
 - Personale Servizio Tributi max 45%
 - Collaboratori amministrativi esterni max 20%
7. La liquidazione tiene conto dei seguenti parametri:
 - a) apporto in termini di professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi a livello di capacità propositiva e progettuale;
 - b) quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, tenendo conto dell'effettivo periodo di servizio.
8. Le percentuali di cui al precedente comma 5 saranno modificate nel caso in cui partecipino alle attività di recupero solo alcune delle sopra indicate figure professionali; in questo caso, la relativa quota è proporzionalmente distribuita fra le altre figure che sono state impegnate nel lavoro di recupero.
9. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non attribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del Comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Le attività poste in essere dall'Ufficio Tributi dall'inizio dell'anno 2024 fino alla operatività del Regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.